

Contributi Onaosi: il punto della situazione.

Le vicende relative al contributo Onaosi continuano a rivestire notevole interesse per i sanitari tutti e, naturalmente, per la categoria dei medici veterinari.

Infatti la fondazione perugina è “tornata alla carica” negli ultimi mesi chiedendo nuovamente ai sanitari liberi professionisti il pagamento del contributo per gli anni dal 2003 al 2006.

E questo nonostante sia passato più di un anno dalla pronuncia della Corte Costituzionale N°190 del 15.06.2007 che – ricordiamo – ha dichiarato l’incostituzionalità dei criteri con cui la Fondazione Onaosi ha fissato il contributo obbligatorio per tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali (e dunque per tutti i sanitari, dipendenti pubblici e non) per gli anni dal 2003 al 2006 compreso.

Onaosi, infatti, aveva utilizzato, come base per quantificare tale versamento, dei regolamenti ministeriali, ma tale criterio è stato stigmatizzato dalla Corte Costituzionale, la quale ha sancito che contributi di quel tipo possono essere imposti soltanto sulla base di una **legge** del Parlamento.

Ciononostante, Onaosi fa “finta di nulla” e – pur in assenza di una legge dello Stato che fissi limiti e misura della contribuzione – chiede nuovamente il pagamento di tali contributi, continuando a determinarli sulla base dei medesimi criteri che la Corte Costituzionale ha bocciato.

A più di un medico veterinario sarà infatti capitato negli ultimi tempi di ricevere una lettera raccomandata a/r ove Onaosi cita la sentenza N°190/2007 della Corte Costituzionale, affermando che – nonostante tale pronuncia – tale pronuncia non ha fatto venir meno il potere impositivo della fondazione e, sulla base di tale affermazione, rinnova la richiesta di versamento del contributo per i suddetti anni.

Si tratta di lettere raccomandate che possono essere pervenute anche a medici veterinari che avevano fatto richiesta di restituzione dei contributi versati per gli anni 2003 / 2006, o che – addirittura – si sono opposti alla relativa cartella esattoriale, con processo ancora in corso.

Tali nuove richieste sono illegittime, e va ribadito che il sanitario libero professionista può respingere ogni richiesta di pagamento del contributo Onaosi per gli anni 2003-2006.

La situazione pertanto è, anche oggi, quella già evidenziata in precedenti articoli: il medico veterinario che ha già pagato i contributi per gli anni dal 2003 al 2006 (compreso) può chiedere alla Fondazione Onaosi la restituzione di quanto versato (anche se, in caso di mancata restituzione spontanea da parte dell'Onaosi, dovrà promuovere una vera e propria causa); il medico veterinario che non ha pagato i contributi per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 potrà, anzi deve opporsi alle relative cartelle esattoriali che gli verranno quasi certamente notificate, promuovendo – anche in tal caso – una vera e propria causa (dinanzi al Tribunale del Lavoro di residenza del medico veterinario) entro 40 giorni dalla notifica della cartella stessa; in più, il medico veterinario che non ha pagato per i predetti anni e si vada recapitare una nuova richiesta di pagamento da parte di Onaosi, può rifiutarsi di pagare.

Va evidenziato, inoltre, che la situazione è rimasta invariata anche dopo l'intervento del legislatore il quale, al fine di regolare la situazione determinatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, ha emanato l'art.29 del D.L. 01.10.2007 N° 159 – Decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008 (convertito in legge N° 222/2007).

Tale provvedimento, infatti, fa riferimento alla riforma che la fondazione Onaosi dovrà realizzare proprio per adeguarsi al disposto della sentenza N°190/2007 della Corte Costituzionale e stabilisce i criteri che, nelle more della riforma, l'Onaosi dovrà osservare nel determinare il contributo **obbligatorio** dovuto alla fondazione Onaosi da **tutti i sanitari pubblici**.

Ciò significa che non viene affatto toccata la posizione dei sanitari (e dunque dei medici veterinari) liberi professionisti, per i quali continuano a valere le regole sopra esposte, per molteplici ragioni: 1) il provvedimento non si occupa di tale categoria; 2) in ogni caso, è un provvedimento privo di efficacia retroattiva; 3) anche qualora fosse stata stabilita una efficacia retroattiva, sarebbe comunque necessaria una nuova determinazione del contributo da parte della fondazione; qualora Onaosi avesse emesso una “vecchia” cartella esattoriale per il pagamento del contributo relativo agli anni 2003/2006 e (ipotesi alquanto teorica) il contributo determinato con i nuovi criteri coincidesse perfettamente con il contributo determinato in base ai criteri

dichiarati incostituzionali, si imporrebbe l'emissione di una nuova apposita cartella.

Questo è quanto espressamente riconosciuto anche dal Tribunale del Lavoro di Milano, che nel gennaio 2008 ha accolto il ricorso presentato contro Onaosi da un gruppo di medici veterinari liberi professionisti i quali, con il patrocinio dei legali dell'ANMVI, avevano contestato la fondatezza della pretesa della fondazione di richiedere ai liberi professionisti l'iscrizione ed il versamento del contributo.

Sarebbe certamente auspicabile che l'Onaosi cessasse dal porre in essere comportamenti contrari al buon senso che invece dovrebbe ispirare l'operato dell'Ente in relazione ai probabili (**ma per scelta**) destinatari delle sue prestazioni e, comunque, *in primis* alla legge.

Errare è, infatti, umano, perseverare è diabolico!